



# COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

## Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N. <b>69</b> del Reg. Data <b>05/09/2019</b>	<b>Oggetto:</b> Riconoscimento debito fuori Bilancio per pagamento a saldo compensi in favore dell'Avv. Pasquale Gazzara per l'attività resa nell'interesse del Comune per proporre opposizione avverso il D.I. proposto da Ing. Domenico Ruvolo/Comune di Torregrotta innanzi al Tribunale di Messina.
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemila diciannove** giorno **cinque** del mese di **Settembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta pubblica **ordinaria – di prosecuzione** - risultano presenti in aula all'atto della votazione della proposta in oggetto i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Mondi	Antonino	X					
Trifilò	Annunziata	X					
Scaglione	Giovanni		X				
Foti	Daniela	X					
Antonazzo	Dario		X				
Saporita	Carlo	X					
Cannistrà	Angela	X					
Magliarditi	Ilaria		X				
Caselli	Antonino	X					
Gringeri	Domenica		X				
Mancuso	Filippo	X					
Andaloro	Stefano	X					

Assegnati n. **12**

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori consiglieri:

Presenti n. **08**

In carica n. **12**

**Dario Antonazzo** e **Ilaria Magliarditi**

Assenti n. **04**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **Antonino Mondì**, nella sua qualità di **Presidente**.
- Partecipa il Segretario Comunale: **Susanna Pignatello**.

Nominati scrutatori i Signori: **///**

Il punto all'ordine del giorno

Il Presidente dà per letta la proposta con il consenso del Consiglio e chiede se ci siano interventi o dichiarazioni di voto. In mancanza, procede alla votazione, che, espletata per appello nominale, sortisce il seguente esito accertato e proclamato: approvata con 5 voti favorevoli (Mondi, Saporita, Cannistrà, Caselli, Mancuso) e n. 3 astenuti (Trifilò, Foti e Andaloro) su 8 presenti. Analogo risultato consegue la separata votazione per l'immediata esecutività, che viene approvata con 5 voti favorevoli (Mondi, Saporita, Cannistrà, Caselli, Mancuso) e n. 3 astenuti (Trifilò, Foti e Andaloro) su 8 presenti.

Il Presidente proclama, quindi, l'esito della votazione .

**Proponente: Assessore al Bilancio**

**Area: Territorio e Ambiente**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. **63** del **11/07** 2019

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO A SALDO COMPENSI IN FAVORE DELL'AVV. PASQUALE GAZZARA PER L'ATTIVITA' RESA NELL'INTERESSE DEL COMUNE PER PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO IL D.I. PROPOSTO DA ING. DOMENICO RUVOLO /COMUNE DI TORREGROTTA INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA - -**

**Premesso che**

- **Con** Delibera di G.M. n.122 del 01.12.2003 è stato conferito incarico legale all'Avv. Pasquale Gazzara per proporre opposizione, innanzi al Tribunale di Messina, avverso il decreto ingiuntivo proposto dall'Ing. Domenico Ruvolo in seguito al mancato pagamento delle competenze professionali di cui alla delibera di G.M. n. 111 del 09.05.1995;

- **L'Avv. Gazzara** con nota prot. n.19240 del 28.10.2010, ha trasmesso copia della Sentenza n.1868/2010 con la quale il Tribunale di Messina ha revocato il Decreto Ingiuntivo di cui sopra, condannando l'opposto alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Torregrotta in complessivi € 5.105,96 di cui € 85,96 per spese, € 1.160,00 per diritti e di € 2.700,00 per onorari, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. , nonché in favore del Terzo chiamato in Causa Dott. Coco Angelo in complessivi € 2.000,00 di cui € 800,00 per diritti e € 1.200,00 per onorari, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- **L'Avv. Gazzara** a conclusione del giudizio di che trattasi ha trasmesso fattura n. 33 del 02.09.2011 per un totale complessivo di **€ 7.134,04** compresa I.V.A. e C.P.A. a titolo di saldo per i compensi dovuti per l'attività professionale svolta nell'interesse dell'Ente, giusta nota prot. n. 16742 del 15.09.2011;

- **Con** nota prot. n. 2541 del 13.02.2012 , questo Ente ha richiesto all'Avv. Gazzara istanza di correzione della citata Sentenza nella parte riguardante le spese liquidate dal Giudice;

- **Con** successiva nota prot. n. 14410 del 29.08.2012, l'Avv. Pasquale Gazzara ha trasmesso l'Ordinanza depositata in cancelleria in data 28.06.2012 con la quale il Giudice ha disposto la correzione della sentenza n.1868/2010 dove si condanna l'opposto alla rifusione delle spese processuali a favore del Comune di Torregrotta e precisamente come segue:

- nella parte *in cui è scritto in Complessivi " € 5.105,96" debba invece leggersi ed intendersi " complessivi "€ 3.945,96"*;

**Premesso tutto ciò**

- **Vista** la fattura n. 13-19 del 02.07.2019 trasmessa dall'Avv. Pasquale Gazzara acquisita al protocollo comunale al n. 11085 del 05.07.2019 per un totale complessivo di **€ 5.718,16 comprensivo di spese generali, iva e cpa e r.a.** a titolo di saldo per i compensi dovuti per l'attività professionale svolta nell'interesse dell'Ente nel giudizio promosso dall'Ing. Ruvolo Domenico nei confronti di questo Ente,

- **Attestato** che l'importo fatturato dal legale è conforme alle spese di lite liquidate dal giudice nella Sentenza del Tribunale di Messina n.1868/2010 (pari ad € 1.160,00 per diritti e di € 2.700,00 per onorari oltre accessori come per legge);
- **Attestato**, inoltre che dall'atto di conferimento dell'incarico non era stato pattuito alcun compenso o criterio di determinazione del medesimo compenso professionale;
- **Vista** la determina dell'Ufficio Tecnico n. 116 del 31.12.2003 con la quale è stata impegnata la somma di € 750,00 quale anticipo per spese legali discendente dalla Delibera di G.M. n. 122/2003, ad oggi non corrisposta;
- **Considerato** che bisogna soddisfare le competenze al professionista incaricato;
- **Che** in considerazione di tutto quanto sopra riportato bisogna dare esecuzione provvedendo a riconoscere il debito per l'importo complessivo di € 4.968,16 comprensiva di spese generali, iva e cpa, quale differenza tra quella già impegnata con la determinazione n. 116/2003 e quella da liquidare, in favore del professionista incaricato il quale ha regolarmente eseguito l'incarico;
- **di dare atto** che l'Ing. Ruvolo Domenico ha ottemperato a quanto disposto nella Sentenza n. 1868/2010 in favore di questo Ente;
- **Che** ai sensi dell'art. 194, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 è previsto che gli Enti Locali, anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- **Ritenuto** di dover riconoscere la somma complessiva di € 4.968,16 comprensiva di spese generali, iva e cpa e r.a , in favore dall'Avv. Pasquale Gazzara;
- **Vista** la delibera di C.C. n. 38 del 23.05.19 con la quale è stato approvato il Bilancio 2019/2021;
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;
- **Visto** il Regolamento EE.LL vigente in Sicilia;

#### **PROPONE**

- **di prendere atto** della fattura n.13/19 trasmessa dall'Avv. Pasquale Gazzara, acquisita al protocollo comunale in data 05.10.2017 al n.11085 per l'importo complessivo di € 5.718,16 comprensiva di spese generali, iva e cpa e r.a. , a titolo di saldo per compensi dovuti per l'attività resa nell'interesse di questo Ente per proporre opposizione, innanzi al Tribunale di Messina, avverso il decreto ingiuntivo proposto dall'Ing. Domenico Ruvolo in seguito al mancato pagamento delle competenze professionali di cui alla delibera di G.M. n. 111 del 09.05.1995;
- **di prendere atto** della Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 116 del 31.12.2003 con la quale è stata impegnata la somma di € 750,00 quale anticipo per spese legali, discendente dalla Delibera di G.M. n. 122/2003 ad oggi non corrisposta, quale differenza tra quella già impegnata e quella da liquidare in favore del professionista incaricato;
- **di riconoscere** il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 previsto dagli Enti Locali, anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di Bilancio;
- **di dare atto** che per l'esecutività e per le causali in premessa indicate, è necessario riconoscere il debito fuori bilancio per la complessiva somma di € 4.968,16 comprensiva di spese generali, iva e cpa e r.a quale differenza tra quella già impegnata con la determinazione n. 116/2003 e quella da liquidare, in favore dall'Avv. Pasquale Gazzara;

-**di imputare** la spesa allo stanziamento iscritto in Bilancio al Cod. U 1.10.05.04.001 missione 1 programma 11 ex Cap 354.1 del Bilancio 2019/2021 – Anno 2019;

- **di demandare** alla Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente l'esecuzione di ogni ulteriore e conseguente atto.

-**di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.


L'Assessore al Bilancio

(Rag. Vincenzo Duca)



Il Responsabile della Area T.e A.

(Ing. Pietro Anastasi)



## COMUNE DI TORREGROTTA

### PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AVV, PASQUALE GAZZARA PER I COMPENSI DOVUTI A TITOLO DI SALDO NELL'INTERESSE DELL'ENTE PER PROPORRE OPPOSIZIONE , AVVERSO IL D.I. PROPOSTO DALL'ING. DOMNEICO RUVOLO/ COMUNE DI TORREGROTTA , INNAZI AL TRIBUNALE DI MESSINA -

PROPONENTE: Assessore al Bilancio \_\_\_\_\_


### PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 L. R. 7/19 e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013- art. 147 – bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

- VISTO : si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

DATA 11-07-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE



### PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 L. R. 7/19 e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013)

✓ VISTO : si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – quinquies del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.


✓ VISTO: si attesta la copertura finanziaria

M.P.P. 35

- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
- PARERE NON DOVUTO: parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA 11/07/2019

LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA





# COMUNE DI TORREGROTTA

(Città Metropolitana di Messina)

Via Mezzasalma n. 27 – C.A.P. 98040

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 14 del 23/07/2019

### Parere sulla Proposta di Deliberazione di Riconoscimento “Debiti Fuori Bilancio”

L'anno 2019 in data 23/07/2019, alle ore 9:10, si riunisce, con modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Torregrotta (ME), nominato con deliberazione di C.C. n. 28 del 10/05/2019, presso la sede del Comune di Torregrotta – Via Mezzasalma n. 27 - Torregrotta, previa convocazione del Presidente.

#### Sono presenti:

Dott. Licciardi Salvatore – Presidente  
Dott. Miano Roberto – Componente  
Dott. Marisca Carmelo – Componente

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 dell'11/07/2019 da parte dell'Area Territorio e Ambiente, con atto predisposto dall'Ing. Pietro Anastasi, avente per **oggetto: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio”**, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), **n. 6**, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, in favore dell'Avv. Pasquale Gazzara;

#### IL COLLEGIO:

**PREMESSO** che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

#### VISTA

- **La delibera di G.M. n. 122 dell' 01/12/2003** con la quale è stato conferito incarico legale all'Avv. Pasquale Gazzara per proporre opposizione, innanzi al Tribunale di Messina, avverso il decreto ingiuntivo proposto dall'Ing. Domenico Ruvolo in seguito al mancato pagamento delle competenze professionali di cui alla delibera di G.M. n. 111 del 09/05/1995;

Con nota prot. 19240 del 28/10/2010, l'Avv. Gazzara ha trasmesso a questo Ente copia della Sentenza n. 1868/2010 con la quale il Tribunale di Messina ha revocato il Decreto Ingiuntivo di cui sopra, condannando l'opposto alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Torregrotta in complessivi € 5.105,96 di cui € 85,96 per spese, € 1.160,00 per diritti e di € 2.700,00 per onorari, oltre spese generali IVA e CPA, nonché in favore del terzo chiamato in causa Dott. Coco Angelo in complessivi € 2.000,00 di cui € 800,00 per diritti e € 1.200,00 per onorari, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;

- **Che**, in considerazione di quanto sopra riportato bisogna soddisfare le competenze al professionista incaricato;

- **i pareri di regolarità tecnica e contabile in data 11/07/2019**, dati dal Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, Ing. Pietro Anastasi e dal Responsabile dell'Area contabile Dott.ssa Lisa Maria;

### RITENUTO

f) - che ai sensi dell'art.194, lett. e) del D.lgs. 267/2000 è previsto che gli Enti locali, anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti da acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- Riconoscere la somma complessiva di € **4.968,16** comprensiva di spese generali, iva e cpa e r.a., in favore dell'Avv. Pasquale Gazzara;

### VISTA ed ACCERTATA

la necessità del "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*", ai sensi del T.U.E.L., **art. 194, comma 1, lett. e)**, per la somma complessiva di € **4.968,16**, con conseguente imputazione della spesa allo stanziamento iscritto in Bilancio al Cod. U 1.10.05.04.001 missione 1, programma 11, ex Cap. 354.1, Bilancio 2019/2021 – anno 2019;

Che la somma dovuta dall'Ing. Ruvolo al Comune di Torregrotta è stata rettificata in € 5.719,36 come da ordinanza di correzione e risulta regolarmente incassata dal Comune come da note in pratica;

limitatamente alle proprie competenze il Collegio:

### ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio di € 4.968,16 in favore dell'Avv. Pasquale Gazzara;

### INVITA

a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa;

b) l'Ente a fornire, nel termine di 30 gg., una relazione in merito alle azioni intraprese;

c) il Responsabile dei Servizi Generali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.



Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile dell'area Territorio e Ambiente ed al Responsabile del settore Finanziario.


Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Collegio dei Revisori:**

Presidente: Licciardi Salvatore

Componente: Miano Roberto

Componente: Marisca Carmelo



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The first signature is for Licciardi Salvatore, the second for Miano Roberto, and the third for Marisca Carmelo. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

Messaggio numero 229839 del 05-07-2019 ora 11:52

Mittente

Anastasi Pietro

Destinatario

TORRE CONCETTA

Oggetto

Mitt:AVV. GAZZARA PASQUALE Prot. N. 0011085 - POSTA CERTIFICATA: Invio File

1171310021 - Fattura FATTPA 13\_19 del 02-07-2019 tot. 5.718,16

**Protocollo n.**

11085 del 05-07-2019

**Oggetto :** POSTA CERTIFICATA: Invio File 1171310021 - Fattura FATTPA 13\_19 del 02-07-2019 tot. 5.718,16

**Mittente :** AVV. GAZZARA PASQUALE

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-07-02** (02 Luglio 2019)

Numero documento: **FATTPA 13\_19**

Importo totale documento: **5718,16**

Causale: **Giudizio Tribunale di Messina c/ Ruvolo Domenico. La presente fattura sostituisce la fattura n. 11/2019 in quanto errata**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)

Importo ritenuta: **887,80**

Aliquota ritenuta (%): **20,00**

Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Pr  
legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4,00**

Importo contributo cassa: **177,56**

Imponibile previdenziale: **4439,00**

Aliquota IVA applicata: **22,00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Onorario**

Quantità: **1,00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **4439,00**

Valore totale: **4439,00**

IVA (%): **22,00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

### *Nr. linea: 2*

Descrizione bene/servizio: **Spesa non imponibile**

Quantità: **1,00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **85,96**

Valore totale: **85,96**

# PIURA ELETTRONICA

---

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **13**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFU2BO**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01783130832**  
Codice fiscale: **GZZPQL58L12H380T**  
Nome: **Pasquale**  
Cognome: **Gazzara**  
Albo professionale di appartenenza: **ORDINE AVVOCATI MESSINA**  
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**  
Numero iscrizione all'Albo: **1351**  
Data iscrizione all'Albo: **1994-10-27** (27 Ottobre 1994)  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA UGO BASSI**  
Numero civico: **91**  
CAP: **98123**  
Comune: **Messina**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **090661181**  
Fax: **0906411219**  
E-mail: **pgazzaraleg@tin.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00343400834**  
Denominazione: **Comune di Torregrotta - Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Mezzasalma, 27**  
CAP: **98040**  
Comune: **Torregrotta**  
Provincia: **ME**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **4616.56**  
Totale imposta: **1015.64**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)  
Totale imponibile/importo: **85.96**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Escluso Art. 15 DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-07-02** (02 Luglio 2019)  
Importo: **4830.36**  
Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**  
Codice IBAN: **IT86B0100516500000000024087**

UTC

# COMUNE DI TORREGROTTA

Provincia di Messina

## UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. MM6 del 31 DIC. 2003  
N. 459 del 31-12-2003 Registro Generale della Determinazioni

**OGGETTO:** Assunzione di impegno di spesa per la conferma dell'incarico ad un legale per rappresentare e difendere il Comune di Torregrotta nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo proposto dall'Ing. Domenico Ruvolo in seguito al mancato pagamento delle competenze tecniche di progettazione per la ristrutturazione dei locali dell'ex mattatoio comunale di cui alla delib. G.M. n. 111 del 09.05.1995. - Delibera di G.M. n° 122 del 01.12.2003.

Il Responsabile dell'U.T.C.

Premesso

- Che con determinazione n. 10 del 24.03.1999 l'Amministrazione comunale ha dato compiuta attuazione al disposto delle leggi di riforma della P.A. affidando al sig. Antonio Sindoni, nell'ambito dell'U.T.C., le funzioni di cui all'art. 51, co. 3/bis, della Legge 142/90;

- Considerato che in base a tale atto, compete al Responsabile dell'U.T.C. anche l'adozione di tutti gli atti meramente esecutivi dei provvedimenti di carattere generale già adottati dall'Amministrazione Comunale;

- Vista la delib. G.M. n. 122 del 01.12.2003, esecutiva, con la quale è stato confermato l'incarico precedentemente conferito all'Avv. Pasquale Gazzara per proporre opposizione, innanzi al Tribunale di Messina, avverso il decreto ingiuntivo proposto dall'Ing. Domenico Ruvolo in seguito al mancato pagamento delle competenze tecniche di progettazione per la ristrutturazione dei locali dell'ex mattatoio comunale di cui alla delib. G.M. n. 111 del 09.05.1995;

- Considerato che in base al suddetto atto è stato disposto di procedere all'accantonamento di anticipati onorari per la complessiva somma di € 750,00 compresa I.V.A. e C.p.A.

- Rilevato che alla spesa suddetta può farsi fronte con le somme di cui al Cod. 1010205 ex Cap. 124 del Bilancio Comunale;

- Che, dunque, risulta necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa e che tale adempimento compete agli organi burocratici dell'Ente trattandosi di mera esecuzione di provvedimenti di carattere generale che non rivestono alcuna discrezionalità;

### DETERMINA

- di impegnare al Cod. 1010205 ex Cap. 124 del Bilancio Comunale, la complessiva somma di € 750,00 compresa I.V.A. e C.p.A., per far fronte alla spesa discendente dalla delib. G.M. n. 122 del 01.12.2003 al fine della successiva liquidazione di quanto dovuto all'Avv. Pasquale Gazzara dell'anticipo di spese legali per la causa di opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall'Ing. Domenico Ruvolo, nei confronti del Comune di Torregrotta, innanzi al Tribunale di Messina.

Il Responsabile dell'U.T.C.  
(Geom. Antonio SINDONI)



UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria  
per la complessiva somma di € 750,00  
al Cod. 1010203 ex Cap. 124 del Bilancio Comunale

Il Responsabile Finanziario

# STUDIO LEGALE GAZZARA

C.F. GZZPQL58L12H380T  
P.I.V.A. 01783130832

8/10/10

Avv. Pasquale Gazzara  
*Patrocinante in Cassazione*

Avv. M. Gabriella Coglitore  
Avv. Tiziana Alessi  
Dott. Vincenzo Maio  
Dott. Vincenzo Lotta  
Dott.ssa Giovanna Scibilia

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI TORREGROTTA

COMUNE DI TORREGROTTA Ufficio di Melegnano UFFICIO PROTOCOLLO	
28 OTT. 2010	
ARRIVO Proc. n. 19260	AREA IV
PARTENZA Proc. n.	AREA

Messina 22.10.10

Oggetto: giudizio Tribunale di Messina n. 244/2003 C/ Ing. Ruvolo Domenico. Trasmissione sentenza n. 1868/2010.

Egr. sig. Sindaco,

in riferimento al giudizio di cui in oggetto, con la presente Le rimetto copia della sentenza n. 1868/2010, depositata in cancelleria il 14.10.10, con la quale il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'opposizione proposta dal comune di Torregrotta, ha:

- revocato il D.I. n. 1081/03 a mezzo del quale l'ing. Ruvolo Domenico ingiungeva al comune di Torregrotta il pagamento della somma di € 19.078,48 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio;
- condannato l'ing. Ruvolo Domenico al pagamento delle spese di lite come liquidate in sentenza.

Pertanto, sulla scorta della citata sentenza ed allo stato, alcuna somma di denaro deve pagare il comune di Torregrotta all'ing. Ruvolo Domenico per l'asserita attività di progettazione svolta da quest'ultimo nell'interesse del comune di Torregrotta.

Inoltre, si è già provveduto alla prenotazione delle della sentenza per la notifica a controparte ai fini del decorso del termine di impugnazione.

All. come sopra.

Avv. Pasquale GAZZARA





## TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Prima Civile

### PROCESSO VERBALE D'UDIENZA

L'anno 2010, il giorno 13 del mese di ottobre, avanti a noi Giudice Unico in funzione di giudice istruttore, dott.ssa Viviana Cusolito, viene chiamata la causa iscritta al n. 244/2003 R.G.

TRA

**COMUNE DI TORREGROTTA**, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Angelo Coco, c.fisc. 00343400834, elettivamente domiciliato in Messina, via D'Amore n. 13 presso e nello studio dell'avv. Pasquale Gazzara che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

opponente

CONTRO

**RUVOLO ing. Domenico**, nato a Milazzo l'8.11.1962, elettivamente domiciliato in Messina, via Cavalieri della Stella n. 21 presso lo studio dell'avv. Giancarlo Saccà che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

opposto

Alle ore 10,30 sono comparsi l'avv. P. Gazzara nell'interesse dell'opponente e l'avv. A. Isgrò, per delega dell'avv. G. Saccà per parte opposta, i quali discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e verbali di causa nonché l'avv. Francesco De Domenico nell'interesse del terzo chiamato.

L'avv. Isgrò eccepisce l'improcedibilità del giudizio attesa la costituzione dell'opponente oltre i cinque giorni dalla notifica (Cass. 19246/2010). Rileva l'inammissibilità o inefficacia dell'opposizione per la mancanza della delibera della G.M. che ha autorizzato il Sindaco a proporre il presente giudizio la cui necessità era prevista dall'art. 23 dello Statuto Comunale vigente all'epoca della proposizione dell'opposizione ed è ancora prevista dall'art. 34 di quello attualmente vigente (Cass SU 12868/2005). L'avv. Gazzara rileva che la delibera può essere depositata in ogni stato e grado del giudizio ex art. 182 c.p.c. e, pertanto, in via subordinata chiede un termine per il deposito della stessa, originaria o, eventualmente, di delibera di ratifica dell'operato del sindaco dell'epoca. L'avv. Isgrò si oppone alla chiesta concessione del termine.

Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, alle ore 19,05 pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Con ricorso monitorio del 20.11.2002 l'ing. Ruvolo, permettendo di aver ricevuto dal Comune di Torregrotta incarico per la redazione di un progetto per a ristrutturazione del mattatoio e di aver assolto detto incarico (regolarmente ricevuto dall'ente committente che aveva espresso in proposito



il proprio gradimento) chiedeva la liquidazione dei compensi sulla base della parcella vistata dal competente Consiglio dell'Ordine.

Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Comune di Torregrotta articolando diversi motivi di opposizione. L'Ente concludeva, pertanto, chiedendo la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva tempestivamente l'opposto, contestando i motivi di opposizione e chiedendo, in via riconvenzionale, che, nel caso in cui avessero trovato accoglimento i motivi di opposizione, fosse condannato l'Ente ai sensi degli artt. 1337- 1338 c.c. o 2041 c.c. in misura pari a quella richiesta a titolo di compensi professionali.

Nella memoria ex art. 183, 5° comma c.p.c. (norma applicabile *ratione temporis* al presente giudizio) il Comune di Torregrotta contestava le difese dell'opposto, rilevava che, attesa la qualità sostanziale di attore allo stesso non era consentito proporre domande riconvenzionali ed, infine, eccepiva, in ordine alle domande formulate ex art. 1337 e 2041 c.c., l'intervenuta prescrizione quinquennale.

1.- Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione relativa alla mancata produzione, da parte del procuratore del Comune della delibera di incarico della giunta Municipale. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che nell'ambito della regione Sicilia, avente competenza legislativa esclusiva sull'ordinamento degli enti locali (art. 14, lett.p, dello Statuto), il Sindaco, per agire o resistere in giudizio in rappresentanza del Comune, doveva essere autorizzato con deliberazione della Giunta municipale, vigente la legge reg. Sicilia n. 16 del 1963 ed anche dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali, introdotto dalla legge statale n. 142 del 1990, i cui artt. 35 e 36 erano stati recepiti dall'art. 1 della legge regione Sicilia n. 48 del 1991, con disciplina non modificata dalla successiva legge reg. Sicilia n. 26 del 1993. Successivamente, sebbene non sia stato ancora emanato il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, previsto dall'art. 26 della legge reg. Sicilia n. 30 del 2000, la nuova normativa regionale in tema di ripartizione delle competenze in conformità alla distinzione tra organi di indirizzo e di controllo pubblico-amministrativo ed organi responsabili dell'ente della gestione amministrativa dei suoi servizi (art. 1 legge reg. Sicilia n. 48 del 1991, art. 13 legge reg. Sicilia n. 7 del 1992, art. 41, comma 20, legge reg. Sicilia n. 26 del 1993), in linea con l'intervenuta modifica del titolo V della Costituzione e la sopravvenuta legge n. 131 del 2003, nonché con il nuovo quadro delle competenze degli organi del comune, già delineato dalla legge statale n. 142 del 1990 e completato dalle disposizioni successive sino al T.U. approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, ha profondamente innovato le precedenti attribuzioni della giunta municipale, più non includendo fra le sue competenze le delibere aventi ad oggetto le autorizzazioni alla proposizione delle liti attive e passive, che, quale atto gestionale e tecnico, più non necessita anche per i comuni della Regione siciliana dell'autorizzazione giuntale (come anche confermato dalle leggi regionali nn. 23 e 39 del 1997, che hanno sostituito l'originario tenore dell'art. 15 della legge reg. Sicilia n. 44 del 1991, in tema di materie di competenza della Giunta soggette o meno al controllo di legittimità, fra le quali non è inclusa l'autorizzazione al sindaco o ai dirigenti a stare in giudizio in nome e per conto del comune) (Cass. 13412/2006).

de

1.- Sempre preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente formulata all'odierna udienza dal procuratore di parte opposta in forza della recente sentenza n. 19246/2010 delle Sezioni Unite.

Invero, come affermato dalla Suprema Corte in materia di proposizione di ricorso per cassazione con principio estensibile in via analogica al presente giudizio, "alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., "ratione temporis" applicabile, anche in assenza di un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio d'ammmissibilità od improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso" (ex multis Cass. 14627/2010 e 15811/2010).

3.- Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.

Invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità (che sul punto ha sempre mantenuto costante detto orientamento) che il contratto d'opera professionale stipulato con la pubblica amministrazione (nella specie, un comune), anche se questa agisca 'iure privatorum', deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta ex artt. 16 e 17, R.D. n. 2440 del 1923; l'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarci da altri atti (quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione) ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista, poiché non è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall'organo che rappresenta l'ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali. Il contratto mancante del suddetto requisito è nullo e, conseguentemente, l'eventuale concessione da parte dell'ente conferente di proroghe per l'esecuzione, ovvero l'inoltro della delibera di conferimento dell'incarico agli organi di controllo non possono configurare una ratifica, che riguarda il diverso caso del contratto stipulato da parte di un soggetto o di un organo sfornito del potere di concluderlo, e, trattandosi di atto nullo, lo stesso non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (da ultimo, Cass. 7962/2003).

Nel caso del presente giudizio è pacifico che il disciplinare di incarico è stato sottoscritto solo dall'ing. Ruvolo, mentre allo stesso non è mai stata apposta (nemmeno in un momento successivo a quello della sottoscrizione da parte del professionista) la firma del Sindaco, unico soggetto legittimato ad impegnare all'esterno la volontà dell'ente.

condo il principio espresso dalla Suprema Corte e sopra richiamato, nessuna rilevanza può essere tribuita alla successiva delibera del Consiglio Comunale.

Del tutto irrilevante, inoltre, ai fini del presente giudizio, è la circostanza, dedotta dall'opposto, relativa alla produzione da parte del Comune del citato disciplinare, vertendosi, nel caso di specie, in un'ipotesi di nullità e, quindi, di vizio ontologico dell'atto, rispetto al quale non rileva la posizione del soggetto che detto vizio allega o documentalmente dimostra.

Da ciò discende tanto l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto quanto, in ordine al giudizio di opposizione, la dichiarazione di nullità del contratto d'opera intercorso tra il Comune ed il professionista con conseguente impossibilità di riconoscere la fondatezza della pretesa relativa ai compensi professionali.

Nel caso del presente giudizio, invero, l'opposto, a fronte dell'eccezione di nullità del contratto ha chiesto che, in via subordinata fosse dichiarato e ritenuto che il rapporto contrattuale si era instaurato con il Sindaco, con condanna dello stesso al pagamento del corrispettivo ed, in subordine, riconosciuto il risarcimento del danno ex art. 1337 c.c. o art. 2041 c.c., in misura pari alla somma originariamente richiesta a titolo di adempimento contrattuale.

In primo luogo deve essere rigettata la domanda relativa alla esistenza di un rapporto contrattuale con il Sindaco in quanto detta possibilità ricorre, nel nostro sistema solo nel caso in cui, ai sensi dell'art. 191, 4° comma TUEL "nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".

Quanto alle domande formulate dall'opposto in via subordinata ritiene questo Tribunale che le stesse non rappresentino ad una consentita emendatio, quanto, piuttosto, davanti vera e propria mutatio, quindi come tale inammissibile.

Invero, secondo la giurisprudenza cui questo Tribunale ritiene di aderire (pur essendo a conoscenza del contrasto esistente sul punto nella giurisprudenza di legittimità) "nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione; pertanto, qualora abbia richiesto il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di un credito in base a titolo contrattuale, non può successivamente avanzare domanda fondata sui medesimi fatti ma a titolo di ingiustificato arricchimento, in quanto questa è da considerarsi nuova" (Cass. 14267/2002).

Tale giurisprudenza appare confermata da quelle decisioni che, in materia di prescrizione, hanno rilevato la differenza, fra i due tipi di azioni, sia di petitum che si causa petendi.

In tal senso, infatti, si è espressa la Suprema Corte affermando - a conferma dell'orientamento giurisprudenziale già citato che - "esperita un'azione contrattuale e passata in giudicato la sentenza di rigetto sulla stessa pronunciata, la prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento successivamente esercitata non può farsi correttamente decorrere dal momento in cui la pronuncia giudiziale sull'azione contrattuale è divenuta irrevocabile, atteso che la richiesta di adempimento

contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale" (Cass. 1707/2010).

Pertanto le domande subordinate avanzate dall'opposto devono essere dichiarate inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Comune di Torregrotta nei confronti di Ruvolo Domenico e del terzo chiamato Coco Angelo con atto di citazione notificato il 13.1.2003


- 1) Accoglie l'opposizione avanzata dal Comune di Torregrotta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) Rigetta la domanda avanzata dall'opposto nei confronti del terzo chiamato;
- 3) Dichiarà inammissibili le ulteriori domande proposte dall'opposto;
- 4) Condanna l'opposto alla rifusione delle spese processuali in favore
  - del Comune di Torregrotta che liquida in complessivi € 5105,96 di cui € 85,96 per spese, € 1.160,00 per diritti ed € 2.700,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
  - del terzo chiamato Coco Angelo che liquida in complessivi € 2.000,00 di cui € 800,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.


La presente sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Messina, 13.10.2010

IL GIUDICE

(dott.ssa Viviana Cusolito)



~~Spesato~~ in cancelleria il 14.10.2010  
IL CANCELLIERE R3  
(Marina Capolongo)  


# STUDIO LEGALE GAZZARA

C.F. GZZPQL58L12H380T  
P.I.V.A. 01783130832

Avv. Pasquale Gazzara

*Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori*

Avv. M. Gabriella Coglitore  
Avv. Tiziana Alesci  
Avv. Vincenzo Maio  
Dott. Vincenzo Liotta  
Dott.ssa Giovanna Scibilia  
Dott.ssa Marialuisa Ullo

SPETT.  
COMUNE DI TORREGROTTA  
98040 TORREGROTTA

P. I.V.A. e C.F. 00343400834

Messina li 02/09/2011

Comune di Torregrotta (ME)



Ufficio Protocollo  
Prot. In Arrivo N. 0016742  
del 15-09-2011  
IV<sup>a</sup> AREA TERRITORIO

Fattura n. 33 del 02/09/2011

Per la seguente attività professionale svolta nel V/S interesse:  
Saldo giudizio Tribunale di Messina n. 244/03 C/ ing. Domenico Ruvo

Spese non imponibili		€	85,96
Competenze ed onorario	€ 5.020,00	€	5.020,00
Spese generali su	€ 5.020,00	€	627,50
C.P.A. 4% su onorario		€	225,90
I.V.A. 20% su onorario		€	1.129,50
I.V.A. 20% su C.P.A.		€	45,18
<b>Totale imponibile</b>		€	<b>5.873,40</b>
<b>Totale I.V.A.</b>		€	<b>1.174,68</b>
<b>Totale fattura</b>		€	<b>7.134,04</b>
A detrarre ritenuta d'acconto 20% su onorario		€	1.129,50
<b>Totale da pagare</b>		€	<b>6.004,54</b>

Ai sensi della L. 136/2010 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si chiede che il pagamento relativo alla prestazione di cui in oggetto venga effettuato sul seguente C.C. dedicato sul seguente C.C. Bancario

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO MESSINA**  
**IT86 B010 0516 5000 0000 0024 087**

Avv. Pasquale GAZZARA

Fattura con I.V.A. ad esigibilità differita ex art. 6 D.P.R. 633/72



# COMUNE DI TORREGROTTA

PROVINCIA DI MESSINA

## IV AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

Prot. n. 2541

del 13 FEB 2012

Anticipata via fax

090-641128

Avv. Pasquale Gazzara

Via Cavalluccio n°18  
98122 Messina

**OGGETTO:** *sentenza del Tribunale di Messina n°1868/2010. Giudizio ing. Domenico Ruvolo/Comune di Torregrotta.*

In riferimento alla sentenza in oggetto emarginata Le significo che, dall'esame del dispositivo, nella parte riguardante la condanna dell'ing. Ruvolo alla rifusione delle spese processuali a favore di questo Ente, si evidenzia un chiaro errore, la cui presenza fa venir meno il requisito della certezza del credito vantato e dunque l'impossibilità di richiederne il pagamento nonché un incerto esito dell'eventuale procedura esecutiva che dovesse rendersi necessaria al fine di recuperare dall'ing. Ruvolo le somme di cui in sentenza.

Al fine di attivare in tempi brevi le procedure per il recupero delle somme in argomento si chiede di conoscere se la S.S. in qualità di difensore di fiducia abbia attivato l'apposita procedura prevista dagli artt.287 e ss. del c.p.c.

Si resta in attesa di urgente riscontro e si porgono cordiali saluti.



Ing. Pietro Anastasi

# STUDIO LEGALE GAZZARA

C.F. GZZPQL58L12H380T  
P.I.V.A. 01783130832

*altrua p. w. c. d. s. g.*  
Comune di Torregrotta (ME)



Ufficio Protocollo  
Prot. In Arrivo N. 0014410  
del 29-08-2012  
IV<sup>a</sup> AREA TERRITORIO

Avv. Pasquale Gazzara

*Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori*

Avv. M. Gabriella Coglitore

Avv. Tiziana Alesci

Avv. Lucia Laganà

Dott. Vincenzo Liotta

Dott.ssa Giovanna Scibilia

Dott.ssa Marialuisa Ullo

**AL SIG. SINDACO  
COMUNE DI TORREGROTTA**

Messina 10.07.2012

Oggetto: giudizio Tribunale di Messina n. 244/2003 C/ ing. Domenico Ruvolo. Procedimento di correzione dispositivo sentenza n. 1868/2010.

In riferimento al procedimento di correzione della sentenza oggettivata si significa quanto segue:

all'udienza del 09.05.2012, l'ing. Ruvolo si è costituito nel citato procedimento opponendosi, con memoria che si allega, alla chiesta correzione;

nonostante le risibili deduzioni di parte avversa, il G.I., con ordinanza depositata in data 28.06.2012, ha accolto l'istanza di correzione formulata dal Comune di Torregrotta;

il legale di controparte, appreso l'accoglimento dell'istanza, ha comunicato allo scrivente, mediante fax del 06.07.2012 che si allega, la volontà dell'ing. Ruvolo di procedere bonariamente al pagamento delle spese di lite, richiedendo la trasmissione del relativo conteggio;

quantunque il conteggio delle somme dovute fosse di facile e pronta redazione da chiunque, sulla scorta della sentenza e dell'ordinanza di correzione, con nota del 10.07.2012 lo scrivente ha comunicato al legale di parte avversa la complessiva somma dovuta all'ente comunale, pari a € 5.719,36 come da conteggio e nota che parimenti si allegano;

si rimane, quindi, in attesa della esecuzione del pagamento.

Per il prosieguo della pratica, qualora la S.V. lo ritenesse opportuno, si richiede di essere notiziato in ordine all'avvenuto pagamento della somma come sopra indicata da parte dell'ing. Ruvolo.

All. come sopra

Avv. Pasquale GAZZARA



**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Giudice istruttore

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.5.2012;

letti gli atti ed i verbali di causa;

ritenuto che l'istanza di correzione può essere accolta in quanto deve ritenersi che nel caso di specie sussista un mero errore di conteggio emendabile ex art. 287 c.p.c.

P.Q.M. *in*

Dispone che laddove nella sentenza emessa in data 13.10.2010 nell'ambito del giudizio n. 244/2003 RG è scritto in dispositivo "complessivi € 5105,96" debba invece leggersi ed intendersi "complessivi € 3.945,96".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale del provvedimento.

Si comunichi.

Messina, 26.6.2012

Il Giudice istruttore  
(dott.ssa Viviana Cusolito)

*Viviana Cusolito*

Deposita in cancelleria il 28/06/2012  
IL CANCELLIERE  
(Maria Carmelina)



TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

(G.U. Dott.ssa V. Cusolito - ud. 09/05/12)

Memoria difensiva

Nell'interesse dell'Ing. **Domenico Ruvolo**, nato a Milazzo (Me) l'8/11/62, c.f. RVLDC62S08F206B, avente recapito professionale in Torregrotta (Me), via Prof. Sfameni n°13, elettivamente domiciliato in Messina, via A. M. Jaci n°23, presso lo studio dell'Avv. Vito Antonio Isgrò, c.f. SGRVNT72DI7F206Z, indirizzo p.e.c. antonio.isgro@pec.giuffre.it e numero di fax 090/45444, dal quale è rappresentato e difeso in virtù della procura stesa in calce al presente atto,

nei confronti del

**Comune di Torregrotta**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Gazzara,

e del

Dott. **Angelo Coco**, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Domenico.

\* \* \* \* \*

Con istanza depositata in cancelleria il 21/02/12, il Comune di Torregrotta ha richiesto la correzione della sentenza n°1868/10 del 14/10/10 resa da questo Tribunale a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo recante n°244/03 R.G., proposto dall'ente medesimo contro il deducente Ing. D. Ruvolo. Ha premesso che in forza della citata decisione, quest'ultimo è stato condannato al pagamento delle spese di lite, ma che nel dispositivo della sentenza vi sarebbe un'evidente discrasia tra l'importo complessivo delle spese legali liquidate (€ 5.105,96) e la somma degli importi delle varie voci indicate, vale a dire € 85,96 per spese, € 1.160,00 per diritti ed € 2.700,00 per onorari. Ha concluso, pertanto, chiedendo che tale discrasia contenuta nel dispositivo della sentenza - da considerarsi quale errore materiale - venga corretta, essendo ciò consentito anche in pendenza del giudizio d'appello, giusta sentenza della Corte Costituzionale n°335 del 10/11/04.

\* \* \* \* \*

Con la presente memoria difensiva, l'Ing. Domenico Ruvolo intende resistere all'istanza di correzione formulata ex adverso chiedendone il rigetto, evidenziandone l'assoluta inammissibili-

tà ed infondatezza, per le ragioni appresso indicate.

Il Comune di Torregrotta rileva l'esistenza di una discrasia nel dispositivo della sentenza, ma non indica quale sarebbe l'errore materiale, né in che termini la decisione andrebbe corretta. Per tale ragione il ricorso è inammissibile, vista anche la totale mancanza nella parte motiva della sentenza di elementi utili per verificare l'errore ed emendare tale discrasia.

In ogni caso, la statuizione di cui al punto 4) del dispositivo, oggetto dell'odierna richiesta di correzione, non consente di stabilire in maniera univoca se la discrasia scaturisca dall'erronea determinazione di una delle tre voci specificate (spese, diritti od onorari), ovvero dall'erronea addizione delle voci *de quibus*, sicché ogni eventuale soluzione correttiva, non potendo essere il risultato dell'unica opzione interpretativa, ma bensì la scelta tra le diverse che potrebbero essere prospettate, si tradurrebbe inevitabilmente in una *rivisitatio* del *decisum* che non è certamente ammissibile nell'ambito della procedura di correzione di errori materiali.

Nel caso di specie, pertanto, non viene in evidenza un errore materiale in senso stretto, ovvero un'evidente svista od un errore di calcolo facilmente rilevabile ed emendabile con una semplice operazione matematica o linguistica (Cfr. *ex plurimis* Cass. Civ. n°11712/02, n°13122/97, Corte App. Messina 16/10/08), ma un vizio della pronuncia che può essere fatto valere unicamente quale motivo d'impugnazione, sicché l'istanza del Comune di Torregrotta dovrà essere rigettata.

Tanto premesso in fatto e diritto, l'Ing. Domenico Ruvolo come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,

**voglia**


dire inammissibile, rigettare e/o, con qualsiasi formula, negare ingresso all'istanza di correzione depositata dal Comune di Torregrotta il 21/02/12, riguardante la sentenza n°1868/10 resa dal Tribunale civile di Messina in data 14/10/10.

Con vittoria di spese e compensi.

Si allega copia del provvedimento reso in altro giudizio dalla Corte d'Appello di Messina, quale precedente giurisprudenziale.

Messina, 08/05/12

Avv. Vito Antonio Isgrò



## Procura

Per rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, nomino e costituisco l'Avv. Vito Antonio Isgrò, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Messina, via A. M. Jaci n°23.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa riguardante i dati personali, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03, autorizzandone il trattamento.

f.fo


Ing. Domenico Ruvolo



Per autentica

f.fo

Avv. Vito Antonio Isgrò



**Avv. Vito Antonio Isgrò**

Messina, 06 luglio 2012

Preg.mo Sig.  
**Avv. Pasquale Gazzara**  
Via Cavalluccio n°18  
98122 Messina

Lettera a mezzo fax  
al n°090/6411219

**Oggetto:** Comune di Torregrotta / Ing. Domenico Ruvolo.

Egregio Avvocato,  
vista l'ordinanza di correzione della sentenza n°1868/10 resa dal G.I. Dott.ssa V. Cusolito in data 26/06/12, Le rappresento la disponibilità del mio assistito Ing. Domenico Ruvolo a corrispondere al Comune di Torregrotta le somme liquidate dal Tribunale a titolo di spese e compensi per il primo grado di giudizio.

Invito, pertanto, il Comune - Suo cortese tramite - a farmi pervenire il relativo conteggio, evidenziando sin d'adesso che tale pagamento verrà eseguito dall'Ing. Ruvolo con riserva di chiedere la restituzione delle somme in caso di esito favorevole dell'appello avverso la sentenza di primo grado e senza pregiudizio alcuno, dunque, per le proposte ragioni di gravame.

Resto in attesa di riscontro, porgendo frattanto distinti saluti.

Avv. Vito Antonio Isgrò  
*Vito Antonio Isgrò*

P.I. 01806160890 - C.F. SGRVNT72D17F2062  
Via A. M. Jaci n°23, 98121 Messina, tel. e fax 090.45444  
Via G. Matteotti n°1/B, 98042 Pace del Melo-Giammarò, tel. mob. 328.1892690

# STUDIO LEGALE GAZZARA

C.F. GZZPQL58L12H380T  
P.I.V.A. 01783130832

Avv. Pasquale Gazzara  
*Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori*

Avv. M. Gabriella Coglitore  
Avv. Tiziana Alesci  
Avv. Lucia Laganà  
Dott. Vincenzo Liotta  
Dott.ssa Giovanna Scibilia  
Dott.ssa Marialuisa Ullo

AL SIG. AVV.  
VITO ANTONIO ISGRO'  
VIA A. M. JACI N. 23  
98121 MESSINA

Messina 11.07.2012


Trasmissione via fax 09045444

Oggetto: sentenza Tribunale di Messina n. 1868/10. Pagamento spese di lite.


Egr. Collega,  
riscontro il Tuo fax del 06.07.2012 per significarTi, con riferimento alla sentenza in oggetto emarginata ed all'esito dell'ordinanza di correzione, che la complessiva somma dovuta dall'ing. Domenico Ruvolo al comune di Torregrotta è pari a € 5.719,36 come da conteggio che si allega. Rappresento, altresì, che il pagamento della suddetta somma può essere eseguito direttamente presso la tesoreria comunale in atto gestita dal Banco di Sicilia agenzia di Giammoro, Pace del Mela.  
Dell'avvenuto pagamento gradirei la trasmissione, stesso mezzo, della ricevuta bancaria.

All. come sopra


Cordiali saluti  
Avv. Pasquale GAZZARA




Il Consigliere Anziano  
(Annunziata Trifilo)



Il Presidente del Consiglio  
(Antonino Mondì)



La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON - LINE come disposto dall'art. 32 della Legge n. 69/2009 e vi rimarrà **15 gg.** consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_

L'Addetto alla Pubblicazione

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

su conforme attestazione, che la presente deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15.

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

O il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 gg dalla data inizio della pubblicazione

Il giorno dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva

Li, 05-09-2019

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)

